

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(GORIA)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LONGO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 OTTOBRE 1983

Aumento del Fondo di dotazione della SACE per l'anno 1983

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'unito disegno di legge si prevede l'aumento del Fondo di dotazione della SACE — Sezione speciale per l'assicurazione dei crediti all'esportazione — per un importo di lire 200 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983.

Tale incremento si rende necessario per far fronte alle più immediate esigenze della SACE per il pagamento degli indennizzi a partire dal 1° ottobre 1983 fino al 31 dicembre 1983.

L'esigenza di tale indilazionabile incremento deriva dalla situazione in cui si è venuta a trovare la SACE in conseguenza degli imprevisti e rilevanti indennizzi che devono essere corrisposti agli esportatori italiani per i mancati pagamenti da parte dei propri committenti esteri.

L'urgenza di tale provvedimento si rende altresì necessaria per evitare l'attivazione

della garanzia dello Stato, ai sensi degli articoli 3 e 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, che, oltre a comportare ripercussioni negative sull'immagine della Sezione soprattutto nei confronti delle banche estere che ottengono la garanzia della SACE a fronte di finanziamenti per esportazioni italiane, determinerebbe oneri aggiuntivi per l'erario in conseguenza degli interessi per ritardato pagamento.

Tenute presenti le stime recentemente effettuate circa il fabbisogno della SACE per il periodo 1° ottobre 1983-31 dicembre 1983, che è stato determinato in un ammontare non inferiore a lire 200 miliardi al netto dei prevedibili premi che sarà possibile incassare e dei recuperi eventuali nello stesso periodo, si è stabilito altresì, in deroga al quinto comma dell'articolo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, che il predetto importo di lire 200 miliardi dovrà essere interamente utilizzabile per il pagamento degli indennizzi stessi.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il fondo di dotazione della SACE - Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione, istituito con l'articolo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, è incrementato della somma di lire 200 miliardi, da iscriverne nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983.

In deroga al quinto comma dell'articolo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, il predetto importo di lire 200 miliardi è interamente utilizzabile per il pagamento degli indennizzi.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « Perequazione dei trattamenti pensionistici dei pubblici dipendenti ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.